



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

Prot. n. 2018001970
Area II – Raccordo EE.LL.
Stato Civile

Torino, 27 febbraio 2018

URGENTE

Ai Signori Sindaci
dei Comuni della Provincia
LORO SEDI

Ai Signori Commissari Straordinari
dei Comuni di
QUAGLIUZZO
RIVAROSSA
SCALENGHE

Ai Signori Commissari Prefettizi
dei Comune di
MATHI
SALERANO CANAVESE

OGGETTO: Legge 11 gennaio 2018, n. 4 recante *“Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici”*.

Per opportuna conoscenza delle SS.LL., si trascrive la Circolare n. 4/2018 del 16.02.2018 del Ministero dell’Interno – Direzione Centrale per i Servizi Demografici relativa all’oggetto.

“La legge indicata in oggetto, pubblicata nella G.U. n. 26 del 1° febbraio u.s., ed in vigore dal 16 c.m., all’art. 13 (*Cambio del cognome per gli orfani delle vittime di crimini domestici*) stabilisce che *i figli della vittima del reato di cui all’art. 575 (Omicidio), aggravato ai sensi dell’articolo 577, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice penale possono chiedere la modificazione del proprio cognome, ove coincidente con quello del genitore condannato in via definitiva.*

A tali fini la *“domanda di modificazione del cognome per indegnità del genitore”* è presentata a norma dell’art. 89 del regolamento dello stato civile di cui al D.P.R. n. 396/2000, *personalmente dal figlio maggiorenne o, previa autorizzazione del giudice tutelare, dal tutore del figlio minore (comma 2).* Nel caso di persona interdetta in via giudiziale, *gli atti finalizzati all’esercizio dei diritti* ivi previsti sono compiuti, nell’interesse della persona, dal tutore, previa autorizzazione del giudice tutelare; nel caso di persona beneficiaria di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare dispone se tali atti possono essere compiuti dall’amministratore stesso o dal beneficiario con



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

l'assistenza dell'amministratore, ovvero se il beneficiario conservi per tali atti la capacità di agire (comma 3).

Per i più immediati riflessi sull'assetto dello stato civile, ed in specie sui procedimenti di competenza delle Prefetture, assume rilievo l'espressa deroga agli artt. 90, 91 e 92 del D.P.R. n. 396/2000 (concernenti rispettivamente l'affissione, le opposizioni e il decreto concessorio), in virtù della quale il Prefetto, ricevuta la domanda, autorizza il richiedente a far affiggere all'albo pretorio del comune di nascita o, di sua attuale residenza, un avviso contenente il sunto della stessa e, trascorsi dieci giorni consecutivi di affissione, autorizza con decreto la modificazione del cognome (comma 4).

È invece espressamente richiamato l'art. 94 del regolamento (comma 5) che stabilisce, tra l'altro, che *i decreti che autorizzano il cambiamento o la modificazione del nome o del cognome devono essere annotati, su richiesta, degli interessati, nell'atto di nascita del richiedente, nell'atto di matrimonio del medesimo e negli atti di nascita di coloro che ne hanno derivato il cognome.*

Ferma restando la valutazione dei dubbi interpretativi che dovessero emergere in sede di applicazione, dalle descritte novità normative emerge che *alla domanda di modificazione del cognome per indegnità del genitore*, presentata con le modalità di cui ai citati comma 2 e 3 dell'art. 13, consegue l'attivazione, da parte della Prefettura, di un procedimento amministrativo speciale, contrassegnato da semplificate formalità e più brevi termini, e vincolato al positivo esito dell'autorizzazione della modificazione del cognome.”.”

Nel richiamare l'attenzione su quanto sopra ed in particolare sulle richiamate disposizioni di legge, si prega di sensibilizzare i dipendenti uffici.

p. IL PREFETTO
(Ferraris)

FIRMATO

GEC